



Ministere dell'Interno

Nella seduta del giorno 1307/2018 la Commissione
VISTI gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presentata da

6. data di nascita 1. Luogo nascita (Senegal), cittadinanza Senegal; , Codice CIII.

VISTA la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, n. 95;

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 28 gennaio 2018, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21;

PREMESSO che il riconoscimento dello status di rifugiato è subordinato alla sussistenza delle condizioni individuate nell'art. 1 (a) della Convenzione di Ginevra;

RILEVATO che il richiedente, cittadino senegalese, originario di Touba, ha dichiarato nel corso dell'audizione personale effettuata il 26/6/2018, di professare la religione musulmana, di appartenere all'etnia Serer, di essere andato via dal proprio paese nel 2015; di aver lavorato come conducente di un mezzo di trasporto trainato da cavalli con il quale andava nella giungla a tagliare legna per rivenderla in città, che in questa foresta, di proprietà dello Stato, si verificò un incendio causato da lui e da un suo amico in modo accidentale, che per tale fatto temette di essere incarcerato e che il proprio padre, che all'epoca era ancora in vita, gli consigliò di andare via dal Paese, pertanto lasciato il Senegal, andò in Mauritania, dove lavorò per un anno e due mesi; che lì conobbe un maliano col quale si sposò in Libia dove l'amico maliano fu ucciso da una banda criminale; di avere proseguito il viaggio verso l'Italia, dove sbarcò l'1 agosto 2016; di temere, in caso di rientro in Senegal, di essere perseguitato per l'incendio provocato nella foresta;

CONSIDERATO che le dichiarazioni rese sono apparse generiche e confuse, suscitando perplessità circa la veridicità e credibilità di alcuni aspetti fondamentali ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale. In particolare il richiedente non ha fornito sufficienti dettagli circa l'episodio posto a base della sua partenza dal Paese, non ha riferito di sviluppi della vicenda di cui sia venuto a conoscenza successivamente all'espatrio e, soprattutto, non ha rappresentato alcun timore di persecuzione o di danno grave in caso di rientro in Senegal, limitandosi ad immaginare di poter essere identificato e perseguito quale autore dell'incendio;

PRESO ATTO della documentazione sanitaria presentata dal richiedente sia durante l'audizione che successivamente, su richiesta della Commissione;

CONSIDERATO altresì che i fatti e le circostanze così come illustrati non possono essere ricondotti alle ipotesi che, a norma dell'art. 1, lett. a), par. 2 della Convenzione di Ginevra, sono a fondamento del riconoscimento dello status di rifugiato;

RITENUTO pertanto che non emerge, nel caso di specie, un fondato timore di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra;

RILEVATO, altresì, che non si evincono, nel caso in esame, come rappresentato, situazioni tali da comportare un danno grave ed effettivo, ai sensi della definizione di protezione sussidiaria ex art. 14 Decreto legislativo n. 251 del 2007, nel caso di un eventuale rimpatrio del richiedente medesimo, anche perché nella zona di provenienza non si rileva una situazione di insicurezza e di violenza generalizzata;

PRESO ATTO che il richiedente ha prodotto certificazione rilasciata dall'ASP di Reggio Calabria attestante patologia cronica e relativa terapia in corso;

VISTA la situazione di salute segnalata dal richiedente;

RILEVATA la condizione di vulnerabilità del richiedente e l'esigenza di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Decreto legislativo n. 25 del 28.01.2008 e dell'art. 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 286 del 1998;

UDITO il relatore e tenuto conto di quanto è emerso nel corso dell'audizione individuale e alla luce di quanto in precedenza dichiarato;

deciso
- pertanto, ritiene che suddetto diario di permanenza nell'ambito di un perimetro ~~interventistico~~
comune a del D. L.vn. n. 286/1993, nei confronti dell'interessato l'esigenza di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5,

Roggio Calabria, 20 luglio 2018

Il Presidente

Rif. n.

Documento Firmato Digitalmente

Note:

Avendo in presente decisione della Commissione Terrenante è ammesso ricorso al competente Tribunale Ordinario - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione umanitaria e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea -, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento avvenuto entro 60 giorni se il ricorso escede all'estero.

Nel caso di ricorso preventivo in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione, ovvero trattenuti in un centro, è competente la Sezione Specializzata che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 13/2017.

Nei casi previsti dall'art. 28-bis del d.lgs. n. 25/2008 e nei casi di trattenimento presso un centro di permanenza per i rimandi, i termini per il ricorso sono ridotti della metà, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008.

Il ricorso avverso al presente provvedimento suspende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 3 del succennenzioso art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008.

Per consentire al richiedente di essere informato sulle cause della decisione, si traduce dispositivo nelle seguenti lingue:
Inglese

However, proceedings are sent to the Provincial Chief of Police with a view to issuing a residence permit for humanitarian reasons, as per art. 5, paragraph 6, of Legislative Decree no. 286/1998.

DÉCIDE

not to recognize international protection.

Note:
An appeal against this decision of the Territorial Commission may be made to the competent Ordinary Court - Section Specialized in matters of immigration, protection and free movement of European Union citizens - within 30 days of the injunction being served, or within 60 days of the decision being issued. In the case of claimants staying in a government reception centre or protection facility, or detained or released, proceedings shall be with the specialized section based in the capital of the Court of Appeal district where the facility or centre is located pursuant to art. 4, paragraph 1, of Decree Law no. 137/2017.
In the cases referred to in art. 28-bis of Leg. Decr. 25/2008 and in cases of those being held at a detention centre for repatriation, the time limits for lodging appeals shall be reduced by half pursuant to art. 35-bis, paragraph 2, of Leg. Decr. no. 25/2008.
An appeal against this decision suspends the enforceability of the contested injunction, except in the cases provided for by letters a), b), c) and d) of paragraph 1 of the abovementioned article 13-bis of Leg. Decr. no. 25/2008.

Francese:

DÉCIDE

de ne pas reconnaître la protection internationale

et de transmettre les actes au Préfet de police pour la délivrance d'un permis de séjour pour raisons humanitaires, au sens de l'article 5, alinéa 5 du décret législatif n.286/1998.

Note:
Le recours contre la décision présente de la Commission Territoriale est admis devant le compétent Tribunal Ordinaire - Section Spécialisée en matière d'immigration, de protection internationale et de libre circulation des citoyens de l'Union européenne, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la résolution, à savoir dans un délai de 60 jours si le requérant est résident à l'étranger.
Dans le cas de requérants présents auprès d'une structure d'accueil gouvernementale ou populaire d'une structure du système de protection, à savoir lorsque auprès d'un centre, la Section Spécialisée sera dans le chef lieu de la juridiction de la Cour d'Appel où est située la structure, à savoir le centre est compétent, en conformité à l'article 4, alinéa 3, du décret-loi n° 137/2017.
Dans les cas prevus à l'article 28-bis du décret législatif n° 25/2008 et dans les cas de placement en rétention auprès d'un centre de détention pour les rapatriements, les termes pour le recours sont réduits de la moitié, en conformité à l'article 35-bis, alinéa 2, du décret législatif n° 25/2008.
Le recours contre la mesure présente suspend la force exécutive de la mesure attaquée, excepté les hypothèses prévues aux lettres a), b), c) et d) de l'alinéa 1 de l'article 13-bis mentionné ci-dessous du décret législatif n° 25/2008.

Spagnolo:

DECIDE

no reconocer la protección internacional

sino transmitir las actas al Jefe Superior de Policía para la expedición de un permiso de residencia temporal por motivos humanitarios, de conformidad con el art. 5, párrafo 6, del Decreto Legislativo n. 286/1998.

Note:
Contra la presente decisión de la Comisión Territorial cabe el recurso ante el competente Tribunal Ordinario - Sección Especializada en inmigración, protección internacional y libre circulación de ciudadanos de la Unión europea - en un plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación de la resolución o en un plazo de 60 días si el recurrente reside en el extranjero.
En el caso de recurrentes presentes en una estructura de acogida gubernamental o en una estructura del sistema de protección, o bien internados en un centro, según lo establecido en el art. 4, párrafo 3, del decreto ley n° 137/2017.
En los casos previstos en el art. 28-bis del Decreto Legislativo n° 25/2008 y en los casos de internamiento en un centro de permanencia para los retornos, los plazos para presentar el recurso quedarán reducidos a la mitad, con arreglo al art. 35-bis, párrafo 2, del Decreto Legislativo n° 25/2008.
El recurso contra la presente resolución suspende la eficacia ejecutiva de la resolución impugnada, excepto en los casos contemplados en las letras a), b), c) y d) del párrafo 1 del estadio art. 13-bis del Decreto Legislativo n° 25/2008.

Arabo:

قرار

القرار رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٩٨

في آخر لجنة اتفاقية تجارة ونفط رقم ٦ من شهر ديسمبر ١٩٩٨